

## ADEMPIMENTI

---

### **Per l'esonero dallo spesometro non rileva il domicilio fiscale**

di Luigi Scappini

Tra i vari adempimenti cui soggiacciono i soggetti passivi Iva vi è anche, per effetto di quanto disposto dall'[articolo 21, D.L. 78/2010](#), quello di procedere alla comunicazione, per via telematica, del cosiddetto **spesometro**, introdotta dal Legislatore con il preciso scopo di cercare di **contrastare le frodi** in materia di **Iva**.

I soggetti passivi Iva tenuti alla comunicazione sono quelli che effettuano **operazioni rilevanti** ai fini dell'imposta, quindi, in prima battuta, ci stiamo riferendo a imprese individuali, professionisti, società, enti pubblici e privati differenti dalle società che svolgono attività commerciali, soggetti non residenti identificati in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.

**Originariamente** l'adempimento consisteva nella comunicazione delle operazioni consistenti in **cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute**, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, al cedente o prestatore, avessero **superato** un importo pari a **3.000 euro, al netto dell'imposta** per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ovvero di **3.600 euro al lordo dell'Iva**, per quelle per le quali **non sussiste l'obbligo** di emissione della fattura.

Successivamente, per effetto delle modifiche apportate con il **D.L. 16/2012**, con decorrenza **1° gennaio 2012**, è stato previsto che la comunicazione deve avere a oggetto **tutte le operazioni** per le quali è **prevista l'emissione** della **fattura** mentre, per quelle per le quali **non sussiste l'obbligo** di emissione **resta fermo** il limite di **3.600 euro** al lordo dell'Iva.

Come noto, per il **settore agricolo**, il Legislatore comunitario concede la facoltà ai singoli Stati membri di prevedere un **regime speciale Iva**.

A tal fine, l'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), individua il regime speciale Iva per l'agricoltura che consiste in un regime speciale di **detrazione dell'Iva**, il cui importo ammesso deriva dall'applicazione alla base imponibile delle operazioni attive effettuate, di un coefficiente prestabilito con decreto ministeriale.

Inoltre, ai sensi del [comma 6, dell'articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), è previsto un **regime di esonero** per i produttori cosiddetti minimali, quelli che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, che prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Tale **volume di affari** deve essere obbligatoriamente **costituito** per almeno **2/3 da cessioni di prodotti** agricoli rientranti nella [Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972](#).

Sinteticamente, il regime di esonero prevede:

- la **dispensa** dall'obbligo del **versamento dell'Iva** e
- l'**esonero** da tutti gli **obblighi documentali e contabili** a eccezione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva prevista dall'[articolo 21 D.L. 78/2010](#).

A ben vedere, tale adempimento, pur rappresentando l'adeguamento del Legislatore all'indirizzo previsto dall'[articolo 18 del Regolamento CE 178/2002](#), che richiede un sistema di controllo sempre più efficiente finalizzato alla rintracciabilità dei prodotti agricoli, di fatto, rappresenta un **passo indietro** rispetto alla *ratio* sottesa al sistema Iva in agricoltura avente lo scopo di snellire gli aspetti burocratici del settore.

A modificare parzialmente questo "balzello" burocratico è intervenuto l'[articolo 4, comma 1, D.L. 193/2016](#) (convertito dalla L. 225/2016), che ha **modificato** sia le **tempistiche** della **comunicazione**, che diventa **trimestrale** (limitatamente al solo 2017 sono previste solamente due comunicazioni semestrali) sia il **perimetro soggettivo** a cui si applica la norma.

Infatti, vengono espressamente **esonerati** dall'obbligo di comunicazione i produttori agricoli di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) (i soggetti in regime di esonero) **"situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"**.

Sul punto è intervenuta la recente [risoluzione 105/E/2017](#) con cui l'Agenzia delle Entrate ha definito compiutamente il concetto di agricoltore in regime di esonero operante nelle zone montane.

In particolare, è stato precisato come si possano considerare tali i **soli agricoltori** i cui **terreni sono ubicati** nelle **zone montane**, a nulla rilevando il **domicilio fiscale** degli stessi.

In conclusione, sono esonerati gli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività in terreni:

1. situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
2. compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e
3. facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Nel caso di **esercizio** dell'attività in **terreni ubicati solo parzialmente in zone montane**, ai fini dell'esenzione dell'obbligo di comunicazione, è **necessario** che i **terreni montani rappresentino**

almeno il **50,01%** dei terreni **complessivi**.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ AGRICOLA E I CONTRATTI AGRARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)